CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Agli Enti in indirizzo

e, p.c.

Alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Mancato invio dei dati alla Bdap. Sollecito.

Come noto l'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, nel testo vigente prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

CORTE DEI CONTI
Viale Miramare, 19 34135 Trieste - Italia | Tel. 040 3772651 | e-mail:
friuliveneziagiulia.controllo@corteconticert.it; sezione.controllofriuli.v.g@corteconti.it

A tale previsione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, si aggiunge quanto disciplinato dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, che all'articolo 31, comma 1 quater, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, che prevede che gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 (erogazione del fondo ordinario e di perequazione), fino a quando non abbiano adempiuto.

Si ritiene utile richiamare l'Ente ad un adempimento quanto più sollecito delle disposizioni sopra richiamate nel perseguimento dell'interesse pubblico generale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e in ossequio al principio di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Il Magistrato istruttore
cons. Antonella Manca

ANTONELLA MANCA
CORTE DEI CONTI
30.06.2022 11:01:57 GMT+01:00